

**[All. 1b] Protocollo di intesa per attività di consulenza specialistica**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA  
TECNICO-ESTIMATIVA**

**TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

**E**

X [soggetto richiedente] (di seguito "..."), nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

**PREMESSO**

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che X ha manifestato interesse, con istanza prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di consulenza specialistica tecnico-estimativa;
- E. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio);
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta attività;
- G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli

accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

H. che il protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e X si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli

#### **ART. 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

- a) visti di congruità su preventivi per lavori su immobili;
- b) accertamento di regolare esecuzione lavori su immobili;
- c) visti di congruità su preventivi per fornitura di beni mobili;
- d) accertamento di regolare esecuzione per fornitura di beni mobili;
- e) visti di congruità su preventivi per fornitura di servizi;
- f) accertamento di regolare esecuzione per fornitura di servizi;
- g) verbale di constatazione dello stato d'uso di beni immobili;
- h) verbale di constatazione dello stato d'uso di beni mobili;
- i) verbali di consegna e riconsegna beni immobili;
- j) verbali di consegna e riconsegna beni mobili;
- k) verbali di consegna e riconsegna beni immobili con quantificazione dei danni;
- l) verbali di consegna e riconsegna beni mobili con quantificazione dei danni;
- m) predisposizione di capitolati tecnici.

#### **ART. 3**

#### **ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, X riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all'atto della specifica richiesta di prestazione nell'ambito di successivi accordi.

3.2 I servizi saranno richiesti direttamente all'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente per territorio, il quale proporrà a X la sottoscrizione per accettazione di un apposito accordo,

conforme allo schema-tipo allegato al presente protocollo. Con tali accordi saranno disciplinati gli aspetti relativi allo specifico rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l'oggetto della prestazione richiesta all'Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l'espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.

#### **ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO**

4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

#### **ART. 5 RINVIO**

5.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 6 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Protocollo.

7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

7.3 X, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione del Protocollo.

7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad

essa comunicati ai fini del presente accordo;

- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

### ART. 8 CONTROVERSIE

8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

### ART. 9 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per X:

b) per l'Agenzia delle Entrate:

li

X

( )

Agenzia delle Entrate

( )

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;
- art. 8, controversie

X

( )

Agenzia delle Entrate

( )